

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Considerato che:

- l'art.139 1° comma Lettera d) del Decreto Legislativo n. 112 del 31.3.98, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.137, attribuisce ai Comuni, in relazione ai gradi di scuola di propria competenza, i compiti e le funzioni concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e l'uso delle attrezzature, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche;
- l'art.5 del Decreto Legislativo n. 233/1999 attribuisce le competenze ai Consigli Scolastici locali indicando le materie sulle quali devono esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti;
- l'art. 15 comma 3 della Legge regionale n. 33/2006 cita "I Comuni e le Province devono disporre l'utilizzo delle palestre scolastiche anche mediante convenzioni con le Istituzioni scolastiche al fine di consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di comunità locali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche";
- l'art. 90 punto 26 della Legge n.289/2002 cita: "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 567 del 10 ottobre 1996, devono essere posti a disposizione di Società ed Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui è ubicato l'istituto scolastico o in comuni confinanti;

Che lo scopo del presente regolamento è:

- favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra i soggetti interessati.

Ritenuta la necessità di dover disciplinare in maniera più organica tali attività concessive attraverso un nuovo Regolamento.

Premesso comunque che l'uso delle strutture sportive scolastiche deve essere improntato ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, e non può perseguire finalità di lucro.

Art.1

È abrogato il "Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario extrascolastico" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 12.06.2013.

Art.2

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici comunali, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono posti a disposizione di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche ed amatoriali, aventi sede nel Comune di Taranto. Il Comune concede l'uso di tali beni nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Regolamento.

La competente Direzione Comunale predispone annualmente il relativo piano di assegnazione.

Art.3

Le strutture sportive annesse alle scuole sono concesse in uso, di norma dalle ore 18,00 alle ore 22,00, e negli ulteriori spazi liberi di impegni o necessità della scuola, secondo quanto stabilito dalle convenzioni che il Civico Ente sottoscriverà con ciascuna Istituzione Scolastica e Società richiedente.

Le scuole devono comunicare entro il 1° giugno di ogni anno l'eventuale ulteriore disponibilità oraria oltre quella già definita dal presente Regolamento.

Il sabato pomeriggio, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, se non impegnati per lo svolgimento di attività e/o campionati, nonché negli altri giorni di festività del calendario scolastico, le palestre e le aree da gioco presenti negli Istituti Scolastici rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarli ad Associazioni e Società Sportive ma anche ad organismi diversi della comunità locale che ne facciano richiesta d'uso, anche per singoli eventi.

Art.4

La competente Direzione Comunale, anche sulla base della eventuale ulteriore disponibilità oraria di ciascuna Istituzione scolastica, elaborerà il piano di assegnazione delle palestre alle Società Sportive entro il 30 giugno.

Art.5

Sulla base del piano di assegnazione per ciascuna Società Sportiva sarà stipulata una convenzione fra Civico Ente – Direzione Comunale – Istituzione scolastica e Società Sportiva, che stabilirà, tra l'altro, gli orari di assegnazione, le modalità di attivazione dei servizi di apertura, chiusura e pulizia dei locali, nonché i costi.

La convenzione avrà durata dal 1° settembre dell'anno di assegnazione sino al 31 agosto dell'anno successivo.

Lo schema di convenzione è allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art.6

Le Società autorizzate provvedono a proprie spese ad assicurare i servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia dei locali.

Nel caso non dovessero provvedere a tali servizi e fosse quindi la Scuola ad assicurarli, le Società autorizzate sono tenute a versare mensilmente alla Scuola un contributo finanziario da concordare con la Scuola stessa.

In ogni caso le Società sono tenute a versare mensilmente al Civico Ente una quota a parziale copertura delle spese sostenute dall'Ente, secondo tariffe orarie stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Nel determinare i costi d'uso delle palestre, la Giunta Comunale dovrà temperare le esigenze di copertura delle spese vive con la natura sociale delle attività svolte dalle Società Sportive.

La Giunta Comunale, inoltre, potrà deliberare agevolazioni tariffarie alle Associazioni e Società Sportive composte da atleti diversamente abili.

Si potrà prevedere, inoltre, la compensazione delle somme dovute dalle Associazioni concessionarie con eventuali spese dalle stesse sostenute per interventi migliorativi delle palestre concesse.

A tal fine, le Associazioni dovranno richiedere ai competenti uffici tecnici del Comune l'autorizzazione all'effettuazione di tali interventi, dovranno documentare adeguatamente le effettive spese sostenute, che saranno soggette a valutazione di congruità da parte degli stessi uffici

tecnici comunali, dovranno acquisire dalla Istituzione Scolastica l'attestazione di effettiva realizzazione degli interventi in questione ed, infine, dovranno presentare l'intera documentazione alla competente Direzione Comunale che provvederà, sussistendone le condizioni, alla compensazione tra le spese effettivamente sostenute e le somme dovute per l'utilizzo della palestra.

Art.7

L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi anche all'aperto, presenti all'interno degli Istituti scolastici e gestiti direttamente dall'Ente, è riservato a tutte le A.S.D. e S.S.D. iscritte all'albo detenuto dal Civico Ente, aventi i seguenti requisiti:

- sede operativa e legale sul territorio comunale;
- affiliazione a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
- iscrizione, alla data di scadenza del bando di evidenza pubblica, al registro CONI;
- impiego nell'attività sportiva o di base di istruttori ed allenatori qualificati riconosciuti tali dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ovvero muniti di Laurea in Scienze motorie.

Art. 8

La Direzione competente, entro il 1° aprile di ogni anno, rende pubblico sul sito del Comune la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione degli spazi orari delle palestre comunali, indicando per ciascuna struttura le discipline sportive praticabili anche in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Gli interessati, entro il 30 aprile, presentano le domande su appositi modelli, allegando le dichiarazioni e la documentazione richiesta.

La Direzione competente – acquisita preventivamente dai Dirigenti Scolastici la disponibilità dell'uso delle palestre da parte delle A.S.D./S.S.D. per le fasce orarie non utilizzate dallo stesso Istituto per esigenze connesse alla didattica e all'attività sportiva della Scuola comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n. 567/1996 – predispone ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002 entro il 30 giugno la graduatoria secondo i requisiti e criteri previsti negli articoli 7 e 11 per la stagione sportiva decorrente dal 1° settembre successivo.

In caso di dichiarazioni/attestazioni mendaci o incomplete con riferimento ai requisiti e criteri richiesti ovvero in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti per l'utilizzo corretto dell'impianto, l'Amministrazione si riserva di escludere l'interessato dalla partecipazione ovvero di revocare in qualunque momento l'utilizzo della palestra.

Art. 9

Ciascuna A.S.D./S.S.D., in base al livello di attività svolta, può chiedere ed ottenere massimo due palestre, una per lo svolgimento di attività nazionale e regionale, l'altra per attività provinciale, amatoriale e/o motoria. Nella istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica può essere indicata una terza struttura qualora in base alla graduatoria non fosse possibile l'assegnazione di quelle richieste. Nell'istanza di partecipazione ciascuna A.S.D./S.S.D. deve indicare, oltre agli spazi orari in cui intende svolgere l'attività esclusivamente a favore dei propri tesserati, la disciplina per la quale chiede l'utilizzo dell'impianto.

A ciascuna A.S.D./S.S.D. può essere assegnato per palestra/impianto sportivo un numero massimo di 10 ore settimanali per lo svolgimento dell'attività secondo valori omogenei e proporzionati che tengano in considerazione il numero dei tesserati ed il livello dell'attività svolta.

Art.10

Le Società sono tenute, inoltre, a:

- documentare le attività che si intendono svolgere e la richiesta di riaffiliazione a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva.
- garantire la custodia dei locali concessi e alla vigilanza durante gli orari di rispettivo utilizzo, nel caso in cui i costi di pulizia, apertura e chiusura siano a proprio carico. A tal fine ciascuna Società comunicherà il nominativo della persona incaricata delle suddette funzioni. Le persone incaricate dalle diverse Società verificheranno quotidianamente – all'inizio e al termine delle rispettive attività – lo stato dei luoghi delle attrezzature e segnaleranno immediatamente alla Scuola e al Comune eventuali danni arrecati o riscontrati.
- garantire il rispetto delle normative sanitarie vigenti.
- stipulare polizza assicurativa per danni a persone e cose e per infortuni.

Art.11

In caso di pluralità di richieste per una stessa struttura l'assegnazione degli spazi orari sarà effettuata secondo i seguenti criteri ed in base ai punteggi al fianco indicati:

- anzianità di affiliazione alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva:
sino a 2 anni – 1 punto
da 3 a 5 anni – 2 punti
da 6 a 10 anni – 4 punti
oltre i 10 anni – 8 punti
- livello di attività sportiva:
nazionale – 8 punti
regionale – 5 punti
provinciale – 3 punti
- rispondenza dell'attività praticata in relazione al tipo di impianto sportivo:
3 punti
- organizzazione e svolgimento di attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta esclusivamente a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani:
da 1 a 6 punti
- numero dei tesserati per ciascuna A.S.D./S.S.D.:
1 punto ogni 15 unità sino ad un massimo di 6 punti

In caso di parità di punteggio, prevarrà l'anzianità di affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva.

I suindicati dati devono riferirsi alla data di scadenza della relativa procedura di evidenza pubblica.

Art.12

Nella assegnazione degli spazi orari sarà garantita parità di attribuzione alle società che svolgono le medesime attività.

Art.13

Il Comune e le singole Scuole saranno esonerati da qualsiasi onere straordinario e da ogni responsabilità relativa ad eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante l'uso delle strutture, da parte dei concessionari. Qualora, comunque, non fosse possibile ai suddetti Enti risalire alle responsabilità dirette e personali per i danni riscontrati agli impianti e alle attrezzature messe a disposizione, l'obbligo di ripristinare la integrità e la funzionalità sarà posto a carico di tutte le Società sportive avvicendatesi in palestra nel giorno dell'evento dannoso, in misura proporzionale al tempo di effettivo utilizzo.

Art.14

La mancata osservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento, comporterà la revoca dell'assegnazione nei confronti dell'A.S. inosservante.

Tale revoca sarà disposta dalla competente Direzione comunale su segnalazione dettagliata e motivata della Scuola.

In particolare, il rifiuto al risarcimento del danno di cui al precedente art.13 e/o il mancato pagamento di n. 3 (tre) mensilità da corrispondere all'Amministrazione Comunale, comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione già concessa, il divieto a beneficiare di ulteriore analoga concessione, anche in scuole diverse, per il triennio successivo al verificarsi dell'inosservanza nonché la impossibilità, per lo stesso periodo di 3 (tre) anni, ad accedere ad alcuno degli altri e diversi benefici concessi dall'Amministrazione Comunale (contributi, utilizzo sedi non scolastiche di proprietà comunale, patrocinio, ecc.).